

Gru 240^lffr b

klifABDZSVG



Repubblica Italiana
In nome del popolo italiano
Tribunale di Roma
Sezione specializzata in materia di impresa
Terza Sezione civile

riunito nella camera di consiglio del 19 luglio 2016, composto dai Sig.ri magistrati:

dott. Francesco Mannino Presidente,
dott. Stefano Cardinali Giudice,
dott. Guido Romano Giudice relatore,

ha pronunciato la seguente

sentenza

nella causa civile di primo grado iscritta al n. 33061 del ruolo contenzioso generale dell'anno 2014 rimessa al Collegio per la decisione all'udienza del 16 febbraio 2016 con concessione alle parti del termine di giorni sessanta per il deposito di comparsa conclusionale e di giorni venti per repliche e vertente

tra

Valeria elettivamente domiciliata in Roma, via
che la rappresenta e difende, in virtù di delega posta a
margine dell'atto di citazione,

attrice;

e

Paolo elettivamente domiciliato in Roma, via
che lo rappresenta e difende, in virtù di delega
posta a margine della comparsa di costituzione e risposta,

convenuto;

e

Ivana elettivamente domiciliata in Roma,
che la rappresenta e difende, in virtù di delega posta a margine
della comparsa di costituzione e risposta,

convenuta;

e

Miria
93 S.r.l. in liquidazione,

convenuti contumaci;

Oggetto: responsabilità amministratori e liquidatori di società di capitali

Conclusioni delle parti: come da verbale dell'udienza del 16 febbraio 2016.

svolgimento del processo

Con atto di citazione ritualmente notificato, la Sig.ra Valeria conveniva
in giudizio, dinanzi al Tribunale di Roma, i Sig.ri Paolo Miria Ivana
e la 93 S.r.l. (nel prosieguo, per brevità, anche solo Barcem) al fine di
sentire accogliere le seguenti conclusioni: «I - accertare e dichiarare che i fatti esposti in
narrativa integrano in capo al sig. Paolo la responsabilità di cui all'articolo 2476,
primo e terzo comma, cod. civ. ed hanno arrecato pregiudizio al patrimonio della Barcem; -
accertare e dichiarare che il sig. Paolo ha svolto attività di liquidatore di fatto
della Barcem dal 25 ottobre 2006 ad oggi ovvero nel diverso termine risultante all'esito del
giudizio; per l'effetto, condannare il sig. Paolo al risarcimento in favore della
Barcem del danno patito dalla medesima Barcem nella misura che sarà accertata in corso di
causa, anche in via equitativa; ovvero, in subordine, ove nel corso del giudizio dovesse
intervenire l'estinzione della Barcem, condannare il sig. Paolo al risarcimento
del danno patito dalla medesima Barcem nella misura che sarà accertata in corso di causa,
anche in via equitativa, in favore dei singoli soci della Barcem, e tra questi la sig.ra Valeria
secondo le rispettive quote di partecipazioni sociali; Il - accertato e dichiarato
che il sig. Paolo ha svolto attività di liquidatore di fatto della Barcem dal 25

- 2 -

ottobre 2006 ad oggi ovvero nel diverso termine risultante all'esito del giudizio, accertare e dichiarare che i fatti esposti in narrativa integrano in capo ai sig.ri Paolo e Ivana in solido fra loro, la responsabilità di cui agli articoli 2489 e 2476, primo e terzo comma, cod. civ. ed hanno arrecato pregiudizio al patrimonio della Barcem; II - per l'effetto, condannare il sig. Paolo e la sig.ra Ivana in solido tra loro e/o ciascuno per quanto di rispettiva competenza, al risarcimento in favore della Barcem del danno patito dalla medesima Barcem nella misura che sarà accertata in corso di causa, anche in via equitativa; ovvero in subordine, ove nel corso del giudizio dovesse intervenire l'estinzione della Barcem, condannare il sig. Paolo al risarcimento del danno patito dalla medesima Barcem nella misura che sarà accertata in corso di causa, anche in via equitativa, in favore dei singoli soci della Barcem, e tra questi la sig.ra Valeria secondo le rispettive quote di partecipazioni sociali; III - in subordine, accertare e dichiarare la responsabilità, anche ai sensi dell'art. 2395 cod. civ. e comunque dell'art. 2043 c.c., del sig. Paolo e della sig.ra Ivana per avere questi pregiudicato il diritto della sig.ra Valeria a conseguire la quota di liquidazione della Barcem di sua spettanza, e per l'effetto condannare il sig. Paolo e la sig.ra Ivana in solido tra loro e/o ciascuno per quanto di rispettiva competenza, al risarcimento in favore della sig.ra Valeria di tutti i danni da questa patiti e patendi».

In particolare, la Sig.ra Valeria manifestava la volontà di promuovere: (A) ai sensi dell'art. 2476, commi 1 e 3, c.c., azione di responsabilità nei confronti del sig. Paolo Amministratore Unico (e poi, senza soluzione di continuità, liquidatore di fatto), per i seguenti fatti: (i) non avere correttamente tenuto la contabilità ed avere redatto un bilancio (quello dell'esercizio 2005) in spregio ai principi di chiarezza, correttezza e veridicità, e, tra l'altro, non rappresentando asset di notevole valore, con grave pregiudizio per la società; (ii) avere agito in violazione dei precetti di cui agli artt. 2484 e 2482 ter cod. civ.; (iii) non avere redatto l'inventario al momento della messa in liquidazione della Barcem e del formale passaggio di consegne tra l'amministratore unico e il liquidatore formale; B) ai sensi degli artt. 2489 e 2476, commi 1 e 3, c.c., azione di responsabilità nei confronti di: - la sig.ra liquidatore della Barcem dal 25 ottobre 2006 al 28 ottobre 2013; - il sig. Paolo liquidatore di fatto della Barcem dal 25 ottobre 2006 (ossia dalla messa in liquidazione della società) a tutt'oggi, per i seguenti

fatti: (i) non avere redatto l'inventario al momento della messa in liquidazione della Barcem e del formale passaggio di consegne tra l'amministratore unico e il liquidatore formale; e assenza di qualsivoglia richiesta in tal senso all'amministratore; (ii) assenza di qualsivoglia attività di liquidazione della società; in particolare, non risultano poste in essere le attività necessarie all'incasso dei crediti, al pagamento degli esigui debiti (sulla cui effettiva esistenza è peraltro lecito dubitare) e alla distribuzione delle (certe) somme residue in favore dei soci; (iii) mancata tenuta della contabilità; sia il liquidatore formale, sia il liquidatore di fatto, hanno addirittura dichiarato che non esisterebbe alcuna contabilità della Barcem per il periodo successivo al 2005; ciò che ha di fatto comportato la dispersione del patrimonio sociale, di cui ad oggi non si conoscono le variazioni e l'attuale consistenza; (iv) mancata redazione dei bilanci intermedi di liquidazione.

Si costituiva la Sig.ra Ivana la quale concludeva chiedendo di rigettare la domanda proposta dall'attrice e, in via subordinata, di contenere l'entità del risarcimento eventualmente liquidato a suo carico.

Si costituiva, altresì, il Sig. Paolo Bartolomucci il quale concludeva per il rigetto della domanda.

Rimanevano contumaci la Sig.ra Miria e la Barcem.

Istruita la causa esclusivamente mediante acquisizione della documentazione prodotta, successivamente, all'udienza del 16 febbraio 2016 le parti precisavano le rispettive conclusioni e la causa veniva rimessa per la decisione al Collegio - trattandosi di causa ricompresa nell'art. 50 *bis* c.p.c. - con concessione alle parti del termine di giorni sessanta per il deposito di comparsa conclusionale e di giorni venti per repliche.

motivi della decisione

1. La Sig.ra Valeria socia della 93 S.r.l. in liquidazione in quanto proprietaria di una quota pari al 30% del capitale sociale, ha instaurato il presente giudizio al fine di sentire dichiarare la responsabilità del Sig. Paolo quale amministratore della predetta società nel periodo compreso 27 luglio 2005 e fino al 25 ottobre 2006 (data nella quale venne deliberato lo scioglimento della società e la sua messa in liquidazione) e quale liquidatore di fatto della medesima società nel periodo successivo e

della Sig.ra Ivana quale liquidatore della Barcem nel periodo compreso tra il 25 ottobre 2006 ed il 28 ottobre 2013.

A fondamento della svolta domanda, la Sig.ra Valeria rappresentava che: la società Barcem, costituita in data 25 marzo 1993, veniva dichiarata fallita in data 20 gennaio 2000 dal Tribunale di Roma; nel corso del fallimento avveniva l'incasso di numerosi crediti ed il pagamento di tutti i creditori; con decreto del 26-27 maggio 2015, il Tribunale di Roma dichiarava chiusa la procedura fallimentare per compiuta ripartizione dell'attivo con conseguente ritorno *in bonis* della società; quindi, in data 27 luglio 2005, l'assemblea dei soci della Barcem deliberava di revocare lo stato di liquidazione e nominava il Sig. Paolo amministratore della società; con contratto preliminare del 27 luglio 2005 e poi con contratto definitivo del 28 novembre 2005, la Barcem cedeva al Sig. Stefano Carassai un terreno edificabile sito in Roma, loc. Pescaccio verso un corrispettivo di €. 380.000,00; tuttavia, dal bilancio relativo all'esercizio 2005, non risultava alcuno degli asset di cui la società era venuta nuovamente in possesso; in data 12 ottobre 2006, si teneva un "consiglio di amministrazione" (nonostante la società fosse retta da un amministratore unico) il quale accertava la causa di scioglimento della società per riduzione del capitale al di sotto del minimo legale e convocava l'assemblea per deliberare sulla messa in liquidazione della società; in data 25 ottobre 2006, l'assemblea deliberava di porre la società in liquidazione e di nominare liquidatore la Sig.ra Ivana

Ciò posto, secondo l'attrice, al Sig. Paolo nella sua qualità di amministratore unico della Barcem, devono essere imputati gravi atti di *mala gestio* e, in particolare: 1) la non corretta redazione del bilancio relativo all'esercizio 2005; la violazione degli artt. 2484 e 2482 *ter* c.c. perché per avere sostanzialmente imposto la liquidazione della società; l'aver agito in conflitto di interessi per essere socio di riferimento della Edil S.r.l. società operante nello stesso settore e nella stessa area territoriale della Barcem; la violazione dell'art. 2487 *bis* c.c. per avere omesso di redigere la situazione dei conti ed il resoconto di gestione e di provvedere quindi ad un passaggio di consegne sostanziale e non solo formale al liquidatore, Sig.ra Ivana Ancora, secondo le allegazioni della Sig.ra Valeria il Sig. Paolo avrebbe, successivamente alla liquidazione della società, svolto di fatto le funzioni di liquidatore senza tuttavia porre in essere alcuna attività volta alla liquidazione della



- 5 -

società e senza predisporre e sottoporre ai soci i bilanci intermedi di liquidazione. Infine, alla Sig.ra Ivana liquidatore della società, va contestato di non avere svolto alcuna attività di liquidazione e di non avere predisposto i bilanci intermedi di liquidazione.

2. Così ricostruito il perimetro tracciato dalle allegazioni attoree della presente controversia, il Tribunale ritiene non fondate le domande proposte dalla Sig.ra Valeria per non essere stato neppure allegato un danno eziologicamente collegabile alle condotte imputabili, a dire della Sig.ra Valeria ai convenuti.

Peraltro, la infondatezza delle domande proposte per detta ragione consente al Tribunale di non procedere all'analisi di taluni aspetti pure prospettati da parte attrice. Ed invero, secondo recenti interventi della giurisprudenza di legittimità, anche a sezioni unite, in applicazione del principio processuale della "ragione più liquida" - desumibile dagli artt. 24 e 111 Cost. - deve ritenersi consentito al giudice esaminare un motivo di merito, suscettibile di assicurare la definizione del giudizio, anche in presenza di una questione pregiudiziale (Corte di cassazione, sez. un., 8 maggio 2014, n. 9936, ma si veda, altresì, Cassazione civile, sez. lav., 28 maggio 2014, n. 12002 secondo la quale il principio della "ragione più liquida", imponendo un approccio interpretativo con la verifica delle soluzioni sul piano dell'impatto operativo, piuttosto che su quello della coerenza logico sistematica, consente di sostituire il profilo di evidenza a quello dell'ordine delle questioni da trattare, di cui all'art. 276 c.p.c., in una prospettiva aderente alle esigenze di economia processuale e di celerità del giudizio, costituzionalizzata dall'art. 111 Cost., con la conseguenza che la causa può essere decisa sulla base della questione ritenuta di più agevole soluzione - anche se logicamente subordinata - senza che sia necessario esaminare previamente le altre).


In punto di diritto, va evidenziato che nelle azioni di responsabilità - siano esse svolte dalla società ovvero dal socio al quale il terzo comma dell'art. 2476 conferisce la legittimazione straordinaria al loro promuovimento e siano esse svolte nei confronti degli amministratori ovvero dei liquidatori - in applicazione dei principi generali in materia di lamentato inadempimento e di conseguente risarcimento, l'attore, ai fini della risarcibilità del preteso danno, deve non solo allegare l'inadempimento dell'amministratore nei termini su indicati, ma deve anche allegare e provare, sia pure ricorrendo a presunzioni, l'esistenza di un danno concreto, cioè del depauperamento del patrimonio sociale, di cui chiede il ristoro, e la riconducibilità della lesione al fatto dell'amministratore inadempiente,



quand'anche cessato dall'incarico: in ciò appunto consiste il danno risarcibile, che è un *quid pluris* rispetto alla condotta asseritamente inadempiente; in difetto di tale allegazione e prova la domanda risarcitoria mancherebbe di oggetto (cfr. Cass., sez. III, 18 marzo 2005, n. 5960 secondo la quale "sia nell'ipotesi di responsabilità extracontrattuale, sia in quella di responsabilità contrattuale, spetta al danneggiato fornire la prova dell'esistenza del danno lamentato e della sua riconducibilità al fatto del debitore..."). Infatti, la responsabilità civile degli amministratori è circoscritta ai soli danni che siano ricollegabili con un nesso di causalità immediata alla attività dell'amministratore (App. Milano, 23 giugno 2004) e che è onere di chi agisce fornire la prova rigorosa del danno patito e del nesso di causalità tra comportamento e danno (Trib. Milano, 8 luglio 2004).

Tanto chiarito, come sopra evidenziato, la Sig.ra Valeria [redacted] appunta alla responsabilità del Sig. Paolo [redacted] (sia come amministratore che come liquidatore di fatto) ed alla Sig.ra Ivana [redacted] (quale liquidatore della società) di avere redatto il bilancio relativo all'esercizio 2005 in modo non veritiero e corretto, di avere proceduto ad un "sostanziale" passaggio di consegne tra amministratore e liquidatore, di non avere tenuto la contabilità societaria e, infine, di non avere predisposto e sottoposto all'approvazione dei soci i bilanci intermedi di liquidazione.

Orbene, la mancata o non corretta tenuta della contabilità sociale costituisce certamente un inadempimento agli obblighi che gravano sugli amministratori e sui liquidatori di società di capitali e può comportare effettivamente una rappresentazione della situazione patrimoniale ed economica della società complessivamente inveritiera e scorretta. La presenza di irregolarità contabili, tuttavia, non implica di per sé e necessariamente una responsabilità civile a carico degli amministratori in quanto tale inadempimento non può dirsi, in assenza di altri elementi che devono essere allegati e provati dall'attore, causa di un danno per la società. In altre parole, le rilevate irregolarità nella tenuta della contabilità e nella redazione dei bilanci costituiscono comportamenti che, in linea di massima, non sono di per sé idonei a causare un pregiudizio patrimoniale alla società (e, di riflesso, ai suoi creditori) e che pertanto, in un giudizio di responsabilità nei confronti degli amministratori e dei liquidatori, possono venire in considerazione solo quale presupposto di altri e diversi inadempimenti direttamente produttivi di danno (ad es., le irregolarità che comportano l'occultamento di perdite così evitando lo scioglimento



-7-

della società che altrimenti sarebbe stato doveroso, permettendo agli amministratori di continuare a gestire la società in modo pregiudizievole per la società). Naturalmente nulla esclude che dette violazioni siano, di per sé stesse, causative di un danno: ma è evidente che, in tal caso, tale particolare incidenza causale deve essere dimostrata (così Cass., sez. I, 28 maggio 1998, n. 5287).

D'altra parte, anche recentemente, la giurisprudenza di legittimità ha affermato che la contabilità registra gli accadimenti economici che interessano l'attività dell'impresa, senza però determinarli: ed è da quegli accadimenti che deriva il danno patrimoniale, non certo dalla loro (mancata o scorretta) registrazione in contabilità (Cass., sez. un., 6 maggio 2015, n. 9100). Così, l'assenza o l'inaffidabilità delle scritture contabili o altri inadempimenti di carattere "formale" non implicano *tout court* l'esistenza di un danno risarcibile, essendo necessario che il curatore accerti il nesso di causalità tra i dedotti atti omissivi o commissivi e il danno patrimoniale lamentato (Trib. Milano, 14 novembre 2006, Trib. Catania, 18 febbraio 1998 secondo il quale il semplice accertamento dell'omessa o irregolare tenuta della contabilità non giustifica di per sé la condanna dell'amministratore al risarcimento dei danni, essendo a tal fine necessaria la prova del nesso di causalità tra le dedotte irregolarità contabili ed il pregiudizio patrimoniale lamentato dalla società).

In definitiva, deve essere rigettata la domanda dell'attore che, restando nell'ambito di una assai generica imputazione di irregolare tenuta della contabilità e dei documenti societari non allega circostanze dannose, che devono pur ricorrere in presenza di un disordine contabile altrimenti irrilevante ai fini risarcitori (Trib. Roma, 18 novembre 2008).

3. Nel caso di specie, parte attrice, pur allegando gli inadempimenti concernenti la mancata tenuta della contabilità e la corretta redazione dei bilanci relativi all'esercizio 2005 e dei bilanci intermedi di liquidazione, ha completamente omesso finanche di allegare l'esistenza di un danno da ricollegare, sotto il profilo del nesso eziologico, a quelle violazioni.

Per completezza di esposizione, il Tribunale osserva che, con riferimento al bilancio relativo all'esercizio 2005, l'attrice ha rappresentato che detto bilancio presentava (a) crediti per - € 9.491,85 in luogo di € 58.852,24 trasferiti dal fallimento appena sei mesi prima; (b) disponibilità liquide per € 55.680,97 in luogo di € 103.736,14 (disponibilità



liquide) ed €. 380.000,00 (prezzo di vendita dell'immobile); (c) debiti per €. 201.086,38 nonostante la circostanza che la società era appena uscita dal fallimento senza alcun debito. Secondo l'impostazione di parte attrice, la «mancanza della tenuta della contabilità e l'irregolare predisposizione del bilancio non solo causava un danno in sé, non consentendo l'evidenza della reale consistenza del patrimonio della società, ma era funzionale alla perpetrazione e all'occultamento di plurimi atti di *mala gestio*» (atto di citazione, pag. 11; comparsa conclusionale, pag. 16). Tuttavia, la parte non ha specificato, con un minimo di coerenza interna e di concretezza, in cosa sarebbero consistiti gli ulteriori plurimi atti di *mala gestio* che le violazioni contabili avrebbero consentito di perpetrare e di occultare. In particolare, l'attrice non ha allegato che l'amministratore abbia distratto in favore proprio o di terzi le poste attive non risultanti dal bilancio.

Né la circostanza rappresentata dalla Sig.ra Valeria ch 
l'amministratore sostanzialmente indusse, attraverso la falsa rappresentazione dei dati contabili, i soci a deliberare lo scioglimento della società consente di ritenere esistente un danno per la società sia in quanto la società non è titolare di un diritto soggettivo alla propria "sopravvivenza" sia in quanto non risulta che la Barcem, successivamente al ritorno *in bonis* a seguito della chiusura del fallimento, avesse intrapreso alcuna attività imprenditoriale.

Sotto altro profilo, l'attrice lamenta, a fondamento della domanda, che il Sig. Paolo gestiva la società in conflitto di interessi essendo socio di riferimento della Edil S.r.l. società operante nello stesso settore e nella stessa area territoriale della Barcem.

Anche sotto tale profilo, la domanda non appare fondata, in quanto - anche a volere tralasciare ogni considerazione sulla genericità della stessa allegazione non essendo neppure descritta in concreto l'attività svolta in concorrenza dalla Edil S.r.l. (ad es., non sono indicati clienti che sono passati da una società all'altra, lo svolgimento da parte della Edil di lavori e commesse che la Barcem avrebbe potuto svolgere, dipendenti della Barcem che siano stati occupati dalla Edil etc.) - non risulta evidenziato il danno che la Barcem avrebbe subito in conseguenza di tale comportamento.

In particolare, l'attrice si è limitata ad evidenziare che «la Edil s.r.l. veniva costituita in data 9 febbraio 2006 (quindi, subito dopo il periodo preso in

considerazione dal bilancio 2005 della Barcem, ove non erano evidenziati asset per circa euro 500.000), e vedeva (e vede) tra i suoi soci il Sig. Paolo e la sig.ra Miria ossia i medesimi soci della Barcem con la sola esclusione della sig.ra Valeria (comparsa conclusionale, pag. 18). Sotto il profilo del danno, le allegazioni dell'attrice sono addirittura ipotetiche avendo evidenziato che il comportamento dell'amministratore in conflitto «molto probabilmente spiega la ragione del depauperamento del patrimonio della medesima Barcem».

Anche sotto tale profilo, la domanda non può essere accolta.

Infine, va evidenziato come nelle conclusioni rassegnate la Sig.ra Valeria chieda la condanna l'accertamento della responsabilità dei Sig.ri Paolo e Ivana ai sensi dell'art. 2395 c.c. e la condanna di questi al pagamento della quota di liquidazione della Barcem di spettanza della attrice. Tuttavia, tale domanda non trova alcun riscontro nel contenuto degli atti di parte.

La Sig.ra Valeria rimasta soccombente, deve essere condannata alla refusione, in favore dei Sig.ri Paolo e della Sig.ra Ivana delle spese legali relative al presente giudizio, spese che vengono liquidate come in dispositivo sulla base delle statuizioni contenute nel d.m. Giustizia 10 marzo 2014 n. 55 (pubblicato in Gazzetta Ufficiale del 2 aprile 2014). Nessuna statuizione si impone nei rapporti tra l'attrice e la Sig.ra Miria e la Barcem attesa la contumacia di questi ultimi

p.q.m.

Il Tribunale di Roma, definitivamente pronunciando in composizione collegiale, nel contraddittorio tra le parti, così provvede:

- I) *rigetta tutte le domande proposte dalla Sig.ra Valeria*
- II) *condanna la Sig.ra Valeria alla refusione, in favore del Sig. Paolo della spese legali del presente giudizio che liquida in complessivi €. 2.975,00, per compensi oltre rimborso forfettario spese generali al 15%, iva e cpa come per legge;*




- III) *condanna la Sig.ra Valeria allà refusione, in favore della Sig.ra Ivana della spese legali del presente giudizio che liquida in complessivi € 2.975,00, per compensi Oltre rimborso forfettario spese generali al 15%, iva e cpa come per legge;*
- IV) *nulla sulle spese nei rapporti tra parte attrice ed i convenuti rimasti contumaci.*

Così deciso nella camera di consiglio del Tribunale di Roma in data 19 luglio 2016.


11 President' i

(dott. Francesco 6 ino



Il Giudice est.

dott. Guido Romano)



TRIBUNALE Di ROMA

Sezione 25^a Civile

Depositato in Cancelleria.

Roma, li. 7. 03 T.zuitt...

IL DIRETTORE DELLA CANCELLERIA

